La Direttiva IPPC e la sua attuazione

M. Granchi, R. Granchi

Con il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che abroga il precedente Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l'ordinamento italiano recepisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC). L'allegato I al decreto identifica quali sono gli impianti soggetti ad AIA, mentre l'Allegato V individua gli impianti che sono di competenza statale.

LA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AIA

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 59/2005 definiscono la procedura che deve essere seguita per l'ottenimento e il rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale.

Nello specifico i predetti articoli trattano i seguenti argomenti:

- art. 5. Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- art. 6. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale;
- art. 7. Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- art. 8. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale;
- art. 9. Rinnovo e riesame;
- art. 10. Modifica degli impianti o variazione del gestore;

• art. 11. - Rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

La domanda per la richiesta dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve descrivere (come riportato nell'art. 5):

- l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- le fonti di emissione dell'impianto;
- lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.

Il documento che descrive tutti i punti sopra elencati viene comunemente definito "Relazione Tecnica", alla quale deve essere affiancata una "Sintesi non tecnica" dei dati, con l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale e di tutela della proprietà intellettuale. Per le attività industriali contenute nell'allegato I l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del decreto.

Per la Lombardia l'autorità competente è la Regione, Sportello IPPC, la quale con D.d.u.o. 24 marzo 2005, n. 4614 (BURL - Serie Ordinaria, n. 15, 11 aprile 2005 - D.G. Qualità dell'ambiente), ha ridefinito il calendario per la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti esistenti esercitanti le attività industriali previste dall'allegato I del D.Lgs. 372/99, ad esclusione delle attività di cui al punto 6.6. Queste ultime sono state calendarizzate con D.d.u.o. 19 aprile 2005, n. 5801 (BURL - Serie Ordinaria, n. 15, 2 maggio 2005 - D.G. Qualità dell'ambiente), relativo appunto agli impianti per l'allevamento intensivo del pollame o di suini sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. In altri casi, invece, le Regioni hanno delegato le Province quali autorità competenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione l'autorità competente invia al gestore dell'impianto la comunicazione di avvio del procedimento.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato dall'autorità competente presso il quale sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, ove le parti interessate possono prendere visione degli atti e/o trasmettere eventuali osservazioni.

Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale l'autorità competente convoca apposita conferenza dei servizi, alla quale sono invitate a partecipare le amministrazioni competenti in materia ambientale e, comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'Interno, della Salute e delle Attività Produttive.

Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate eventuali osservazioni pervenute dalle parti interessate, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente

le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Nel caso in cui l'impianto sia sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale non potrà essere rilasciata fino al termine di tale procedimento. Una volta rilasciata l'autorizzazione, l'Autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico una copia della autorizzazione rilasciata.

Nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vengono descritte le prescrizioni che il gestore dovrà attuare entro il 30 ottobre 2007, e ciò per quanto riguarda gli impianti esistenti.

Per quanto riguarda gli impianti nuovi, già dotati, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, di altre autorizzazioni ambientali, il termine per l'attuazione delle prescrizioni sarà contenuto nell'autorizzazione stessa. In quest'ultimo caso, potranno essere concesse deroghe ai sensi dell'art. 9, comma 5.

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, ne deve dare comunicazione all'autorità competente, la quale provvederà ad effettuare apposite verifiche tramite l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (per gli impianti di competenza statale) e le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (per gli impianti che non sono di competenza statale).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di cinque anni dalla data di rilascio, tranne per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione è previsto dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Per gli impianti che sono certificati secondo il Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS II) o secondo la Norma UNI EN ISO 14001:2004, la durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è di otto anni nel primo caso e di sei anni nel secondo. Il processo del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è regolato dall'art. 9, comma 4, nel quale si legge che tale processo può essere avviato, anche prima della scadenza, dall'autorità competente qualora:

- l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
- le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali, che consentano una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richieda l'impiego di altre tecniche;
- nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigano.

Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare all'autorità competente eventuali modifiche apportate agli impianti e

qualora tali modifiche siano sostanziali dovrà inoltrare una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, i gestori degli impianti elencati nell'allegato I devono trasmettere annualmente all'autorità competente e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.

UTILIZZO DELLE BAT

La Direttiva 96/61/CE impone l'obbligo di adottare le migliori tecniche disponibili (MTD o Best Available Tecniques - BAT) che sono definite come la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso (art. 2, comma 1, lettera o, del D.Lgs. 59/2005).

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 giugno 2005 è stato pubblicato il Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 59/2005 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 372/1999).

Tali linee guida sono tenute in considerazione dall'autorità competente nel corso del processo per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, oltre ai criteri elencati nell'allegato IV del D.Lgs. 59/2005.

Le linee guida pubblicate contengo-

(Continua dopo il Dossier)



Macchine, attrezzature, impianti, linee di produzione per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali in umbienti normali e speciali.

Sviluppo sostenibile, compatibilità e certificazione ambientule di sistema, di processo, di prodotto e di servizio tramite strumenti di aualisi e metodologie riconosciute a livello internazionale.

Certificazione di sistema e gestione del rischio tramite strumenti integrati di risk assessment.

Da un punto di vista organizzativo mtm ha sviluppato le proprie aree di intervento su quattro linee di prodotto.

LINEE DI PRODOTTO

Marcatura CE e documentazione tocnica (file tecnici, Analisi dei rischi, Manuali operativi, Iter CE, Cataloghi)

- Sistemi di gestione (Sistemi di Gestione per la Dunfità, Sistemi di Gestione per l'Ambiente, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Sistemi integrati, Certificazione etica, Certificazione di siti internet, Privacy)
- Sviluppo sostenibile (Studi 1CA, Eco-design, Certificazioni di prodotto, Etichetteambiestali, Asserzioni ambientali, Comunicazione ambientale, Bilancio ambientale, Valutazioni di impatto ambientale, Valutazion ambientali strategiche, Agenda 21, Pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni)
- 4. Service (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Due diligence (sicurezza e ambiente), Aggiornamento normativo, Check-up, Audit, Informazione, Formazione anche tramite strumenti di e-learning)

mtm: STORIA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nata come s.a.c. e trasformatasi in s.r.l. sel dicembre 2004 ora MTM si pone come obiettivo quello di offrire in maniera strutturata un servizio di ulta professionalità, proponendosi come partner in outsourcing di grande affidabilità, llessibilità e fiducia.

Daesto modello di progettualità consente ai clienti di trasformare i vincoli in opportunità secondo un approccio sistemico e integrato per ogni tipo di problematica nelle Aree di Competenza che obbiamo fin qui sviluppato.

La particolarità e l'ampiezza dei servizi offerti permettono oggi a MUM dell'Industria sia al settoro del Terziario. sia al settore



C.I. - Plus - C.C.I.A.A. 02994950968

no sei allegati dei quali, date le dimensioni, si fornisce qui un elenco non completo dei contenuti:

- allegato I: Linee guida generali:
- allegato II: Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio;
- allegato III: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: cokerie; impianti di produzione di ghisa (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora; impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
- grezzo all'ora; forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e qualora la potenza calorifica sia superiore a 20 MW; applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- allegato IV: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati; impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o ma-

- terie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- allegato V: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli;
- allegato IV: Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre



materie fibrose, di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

LE LINEE GUIDA ITALIANE E I BREF EUROPEI

Tra i criteri che l'autorità competente deve tenere in considerazione nel corso del processo per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ed elencati nell'allegato IV al D.Lgs. 59/2005, vi sono anche le informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della Direttiva 96/61/CE o da organizzazioni internazionali. Questo è uno specifico riferimento ai cosiddetti BREF (BAT Reference Documents), cioè ai documenti di riferimento per la determinazione delle BAT.

Da notare è che i contenuti dei BREF sono a carattere generale, quindi potrebbe accadere che l'applicazione di una tecnologia applicata a livello locale sia differente dalla BAT a livello di settore.

Un problema nella definizione delle BAT emerge quando debbano essere effettuate delle scelte per esempio relativamente allo scarico di un inquinante in recettori diversi (acqua o aria attraverso l'utilizzo di metodologie diverse) o tra scarichi di diverso tipo in uno stesso recettore.

In questi casi, è necessario effettuare delle specifiche valutazioni: individuando i diversi scenari possibili, individuando il caso base e confrontando gli effetti ambientali dei diversi scenari rispetto al caso base.

Lo scenario contraddistinto dall'effetto ambientale (calcolato a livello generale) minore rappresenterà la soluzione da adottare.

La scelta della soluzione però non si ferma qui, poiché una BAT, per essere tale, deve anche essere economicamente sostenibile. Quindi si rende necessario un altro tipo di confronto tra gli scenari individuati in termini di costi/benefici e cioè da un punto di vista economico. Il terzo passo è rappresentato dal bilanciamento necessario per poter confrontare gli effetti ambientali e i costi di ogni scenario tra di loro al fine di effettuare un scelta dello scenario sulla base del trade-off effetti ambientali/costi.

Il processo di formalizzazione dei BREF è caratterizzato da 5 stadi:

- Inizio dei lavori: a questo stadio il Gruppo di Lavoro Tecnico (Technical Working Group TWG) si è incontrato per la prima volta
- Documento di lavoro "Draft": l'elaborato tecnico è a livello di "Draft" ed è in consultazione presso il Gruppo di Lavoro Tecnico
- Documento di lavoro finale "Final Draft" il documento a questo punto è stato rimesso alla discussione con la Direzione Generale Ambiente e con il Forum per lo Scambio delle Informazioni
- Documento definitivo: il documento considerato definitivo dopo essere stato sottoposto alla Direzione Generale Ambiente
- Documento formalmente adottato: a questo punto il documento è stato formalmente adottato dalla Commissione.

I BREF formalmente adottati dalla Commissione (aggiornamento al mese di maggio 2005) sono i seguenti:

- Pulp and Paper manufacture
- Iron and Steel production
- Cement and Lime production
- Cooling Systems
- Chlor-Alkali manufacture
- Ferrous Metal processing
- Non-Ferrous Metal processes
- Glass manufacture
- Tanning of hides and skins
- Textile processing
- Monitoring systems
- Refineries
- Large Volume Organic Chemicals
- Smitheries and Foundries
- Intensive Livestock Farming
- Common waste water and waste gas treatment and management systems in the chemical sector
- Slaughterhouses and Animal By-products.

LE SCADENZE

L'iter temporale della direttiva IPPC può così essere sintetizzato:

- entrata in vigore: settembre 1996;
- applicazione agli impianti nuovi: ottobre 1999;
- applicazione agli impianti esistenti: ottobre 2007.

In definitiva, tutti gli impianti IPPC esistenti entro il 2007 dovranno possedere una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e dovranno essersi adeguati alle prescrizioni in essa contenute.

Massimo Granchi, Roberto Granchi mtm consulting S.r.l., Monza (MI) Internet: www.emtem.com